



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 IN DATA 12/02/2019

OGGETTO :

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti dieci nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COSTA FROLA MARIA SUSANNA - Sindaco	Sì
ARRIGO FRANCESCO - Vice Sindaco	Sì
DE MARCO ANGELO - Consigliere	Sì
RUO REDDA CLAUDIO - Assessore	Sì
BRERA MOLINARO FRANCESCA - Consigliere	Giust.
GILI VITER ANNA - Consigliere	Sì
PERACCHIONE IDA - Assessore	Giust.
SOFFIANTINO CARLOTTA - Assessore	Sì
MASSA MICON DARIO - Consigliere	Sì
CAT GENOVA GERMANA - Consigliere	Sì
GALLONE CLAUDIO - Consigliere	Giust.
PAIROLERO MARCO - Consigliere	Sì
GRIVET BRANCOT BRUNO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra DEL SORDO Dott.ssa Gaetana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra COSTA FROLA MARIA SUSANNA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che all'art.1, comma 639 e seguenti, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili;
- all'art. 1 comma 677, stabilisce in materia di TASI: " Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille".

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31.07.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'08.05.2015 che prevede:

- all'art. 39 comma 1: "annualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta".
- all'art. 42 comma 4, ultimo periodo: "la percentuale dovuta dall'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale con la deliberazione delle aliquote TASI".
- all'art. 45 comma 1: "Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 44, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013.

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che all'art. 1, comma 14, lettere a), b e d) ridefinisce il presupposto impositivo ed esclude altresì l'assoggettamento alla TASI dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'abitazione principale ai fini TASI sarà compensato con un aumento del fondo di solidarietà comunale.

Visto l'art. 1, comma 37 lettera a), della Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che per l'anno 2015, con deliberazione n. 21 del 20/7/2015, la TASI era stata applicata unicamente all'abitazione principale, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 e che, a seguito delle disposizioni suddette previste nella Legge di Stabilità 2016, le aliquote TASI per l'anno 2019 risultano azzerate non è quindi neanche necessario approvare l'elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, cui la TASI è diretta.

Ritenuto di dover approvare le aliquote TASI per il corrente anno 2019 come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze escluse le categorie catastali A1, A8 e A9	Esentata da art. 1 comma 14 lett. a) Legge 208/15
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8 e A9	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

Dare atto che non è necessario prevedere detrazioni per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale, nè le percentuali dovute dall'occupante e dal titolare del diritto reale sull'immobile in quanto le aliquote TASI per l'anno 2019 risultano azzerate;

Considerato che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 07.12.2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Udito il seguente intervento:

- il Sindaco relaziona sull'argomento.

Il citato intervento, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, non viene riportato nel presente provvedimento, non essendone stata formulata esplicita richiesta; esso comunque è integralmente registrato su compact disk, depositato presso il Palazzo Comunale e forma parte integrante della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.EE.LL. e s.m.i.;

Presenti n. 10

Votanti n. 7

Astenuti: n. 3 (Pairolo Marco, Grivet Brancot Bruno, Cat Genova Germana)

Contrari: n. 0

Con n. 7 voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, per l'anno 2019, le aliquote della TASI, determinandole nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 677, in materia di aliquote massime, così come dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze escluse le categorie catastali A1, A8 e A9	Esentata da art. 1 comma 14 lett. a) Legge 208/15
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8 e A9	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

- di dare atto che non è necessario prevedere detrazioni per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale, né le percentuali dovute dall'occupante e dal titolare del diritto reale sull'immobile in quanto le aliquote TASI per l'anno 2019 risultano azzerate;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Successivamente, il Consiglio Comunale con altra votazione:

Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Astenuti: n. 0
Contrari: n. 0

con n. 10 voti favorevoli, espressi in forma palese, delibera di dichiarare per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, T.U.EE.LL. 18/08/2000 n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012.

FAVOREVOLE

F.to: DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012.

FAVOREVOLE

F.to: DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to COSTA FROLA MARIA SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-mar-2019, come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. vo 18.08.2000 n.° 267.

Corio, 21-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Corio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 21-mar-2019 al 05-apr-2019, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del T.U.L.E.L. 18.08.2000 n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana